

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 3 maggio 2013

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 27 marzo 2013.

Approvazione del regolamento di attuazione dei prestiti partecipativi, a valere sull'apposito stanziamento nel fondo di cui all'art. 11, comma 56, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 pag. 3

DECRETO PRESIDENZIALE 3 aprile 2013.

Approvazione del regolamento di attuazione per la concessione di agevolazioni agli investimenti di partenariato pubblico-privato pag. 5

DECRETO PRESIDENZIALE 9 aprile 2013.

Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Sant'Agata di Militello e nomina del commissario straordinario pag. 7

DECRETO PRESIDENZIALE 11 aprile 2013.

Nomina del commissario straordinario presso la Provincia regionale di Catania pag. 8

DECRETO PRESIDENZIALE 11 aprile 2013.

Nomina del commissario straordinario presso la Provincia regionale di Ragusa pag. 9

DECRETO PRESIDENZIALE 11 aprile 2013.

Nomina del commissario straordinario presso la Provincia regionale di Trapani pag. 10

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 13 marzo 2013.

Approvazione della graduatoria dei centri commerciali naturali ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni - P.O. FESR Sicilia 2007/2013, linea di intervento 5.1.3.A (c) ex 5.1.3.3 pag. 11

DECRETO 22 marzo 2013.

Determinazione, per il biennio 2013/2014, dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 pag. 16

DECRETO 22 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Informatica e Consulenza, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore pag. 17

Assessorato dell'economia

DECRETO 26 marzo 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 17

DECRETO 26 marzo 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 18

DECRETO 26 marzo 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 20

DECRETO 26 marzo 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 21

DECRETO 2 aprile 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 22

DECRETO 5 aprile 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 24

i) situazione patrimoniale dei soci con allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, nel caso di società, copia degli ultimi due bilanci di esercizio approvati;

j) indicazione delle garanzie reali offerte dai soci a fronte del prestito partecipativo richiesto per le quali dovrà essere acquisita tutta la documentazione legale e catastale utile alla identificazione ed alla valutazione dei cespiti immobiliari;

k) indicazione di eventuali garanzie offerte in via sussidiaria dalla società beneficiaria.

Le società ammesse ai benefici finanziari saranno obbligate a trasmettere annualmente entro 30 giorni dalla loro approvazione copie dei bilanci all'IRFIS-FinSicilia per tutta la durata del finanziamento.

7) Istruttoria delle istanze

L'IRFIS-FinSicilia nel rispetto dell'ordine di presentazione dell'istanza, procederà entro 60 giorni alla relativa istruttoria richiedendo entro lo stesso termine, se nel caso, l'ulteriore documentazione che riterrà opportuna per la valutazione dell'iniziativa. Il termine predetto di 60 giorni per la definizione dell'istruttoria decorrerà comunque dalla data di completamento della documentazione richiesta.

L'IRFIS-FinSicilia comunicherà l'esito dell'istruttoria alla società richiedente entro 15 giorni dalla delibera, anche a mezzo di posta certificata, e procederà al perfezionamento contrattuale dell'operazione in funzione anche della disponibilità finanziaria assegnata annualmente a valere sul Fondo Unico cui all'art. 11, comma 56, della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26.

Il perfezionamento contrattuale del finanziamento dovrà prevedere l'intervento dei soci che presteranno le garanzie in via principale e che assumeranno personalmente gli obblighi di rimborso delle rate capitali previste dal piano di ammortamento del prestito.

L'IRFIS potrà richiedere all'impresa il rimborso delle spese sostenute per l'istruttoria tecnica della istanza. Gli eventuali oneri, anche di natura fiscale, attinenti al contratto di finanziamento saranno interamente a carico dell'impresa beneficiaria.

8) Obblighi a carico dei beneficiari

Durante il periodo di ammortamento, ai beneficiari è fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione all'IRFIS-FinSicilia S.p.A. dell'eventuale verificarsi di eventi ostativi al mantenimento delle agevolazioni concesse e di cui siano venuti a conoscenza fra i quali in particolare:

- mancata attuazione totale o parziale del programma d'investimenti finanziato;
- cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria per qualsiasi causa;
- impedimenti derivanti dalla normativa in materia di antimafia;
- inizio di procedure concorsuali ovvero emissione di provvedimenti restrittivi in ordine a regimi di gestione controllata, giudiziaria e straordinaria;
- mancato rispetto delle norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui alla legge n. 300/70;
- ogni altra notizia o informazione che possa inficiare il mantenimento del prestito.

9) Anticipata estinzione, condizioni e cause di revoca

In caso di volontaria estinzione anticipata del prestito, o di cessazione definitiva dell'attività da parte dell'impresa beneficiaria, per qualsiasi ragione, anche a seguito di procedure concorsuali, ovvero in particolare al verificarsi di eventi ostativi al mantenimento delle agevolazioni concesse di cui sia venuta a conoscenza, fra i quali gli eventi di cui all'art. 8 del presente decreto, l'IRFIS-FinSicilia procederà alla revoca dell'operazione con conseguente decadenza dal beneficio del termine ed obbligo di immediata restituzione del capitale a scadere, del rateo interessi e di eventuali accessori, come per legge e per contratto.

Fermo quanto precede, il finanziamento eventualmente percepito indebitamente a causa di false dichiarazioni o di violazioni di legge da parte della impresa beneficiaria dovrà essere restituito con immediata decadenza dal beneficio del termine e restituzione del capitale a scadere, reateo interessi ed accessori, maggiorato dagli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente al momento della stipula dell'atto di finanziamento.

10) Incompatibilità

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri analoghi aiuti fissati dalle norme statali, regionali o comunitarie a fronte degli stessi programmi.

(2013.16.948)120

DECRETO PRESIDENZIALE 3 aprile 2013.

Approvazione del regolamento di attuazione per la concessione di agevolazioni agli investimenti di partenariato pubblico-privato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.Lgs. P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l'art. 43;

Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l'art. 26;

Vista la legge regionale 27 settembre 1995, n. 66 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e ss.mm.ii.ed, in particolare, l'art. 68;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l'art. 117;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l'art. 17;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 ed, in particolare, l'art. 10;

Visto l'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, così come modificato dall'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 17, che approva l'esercizio provvisorio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013;

Visto in particolare l'art. 11, comma 56, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, il quale prevede che "al fine di consentire alle imprese di accedere alla moratoria nei confronti dell'IRFIS-FinSicilia S.p.A., nonché di agevolare investimenti di partenariato pubblico-privato e per garantire l'operatività e la concessione delle agevolazioni previste dai regimi di aiuto di cui all'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e ss.mm.ii., all'art. 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e all'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 è costituito un fondo unico a gestione separata presso IRFIS-Fin Sicilia S.p.A.;

Visto il decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2012, recante "Ripartizione delle disponibilità del Fondo unico a gestione separata presso l'IRFIS-FinSicilia S.p.A., in attuazione dell'art. 11, comma 56, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 ed istituzione del comitato tecnico consultivo";

Vista in particolare la ripartizione delle disponibilità del Fondo unico, di cui all'art. 1 del suddetto decreto presidenziale del 5 settembre 2012, che prevede la concessione di agevolazioni agli investimenti di partenariato pubblico-privato (max 13%);

Visto il regolamento comunitario 1998 del 15 dicembre 2006 - c.d. regolamento "de minimis";

Visto il codice dei contratti pubblici di cui ai D.Lgs. n. 163/2006, n. 113/2007, n. 152/2008 e ss.mm.ii.;

Decreta:

Art. 1

In applicazione dell'art. 11, comma 56, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è approvato il regolamento di attuazione per la concessione di agevolazioni agli investimenti di partenariato pubblico-privato, di cui all'allegato "A", che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 3 aprile 2013.

CROCETTA

N.B. - *Il presente decreto non rientra nella categoria di atti da sottoporre al controllo della ragioneria centrale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.*

Allegato "A"

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI AGEVOLAZIONI AGLI INVESTIMENTI
DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO**

1) Finalità e presupposti della norma

La norma si prefigge di favorire e promuovere in Sicilia gli investimenti di partenariato pubblico-privato, per la realizzazione, la costruzione, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la manutenzione, di infrastrutture e di opere di pubblica utilità, mediante la concessione alternativa da parte dell'IRFIS-FinSicilia S.p.A.:

– di contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che perfezionino finanziamenti a medio e lungo termine con gli enti creditizi operanti in Sicilia;

– di finanziamenti sotto forma di mutui a valore direttamente sulle specifiche disponibilità del Fondo unico a gestione separata di cui all'art. 11, comma 56, della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26.

2) Soggetti beneficiari e settori di intervento

I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese con sede legale ed operativa in Sicilia che sono aggiudicatrici di appalto in concessione, ai sensi della vigente normativa in materia, per la realizzazione e successiva gestione di opere pubbliche, e/o infrastrutture di pubblica utilità, nel territorio della Regione siciliana, nei settori: produttivo, commerciale, artigianale, turistico-alberghiero, della lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, della mobilità, dei porti turistici, dello sport e del tempo libero, della sanità, dei servizi sociali, dell'istruzione, dell'educazione, della formazione, della valorizzazione: della cultura, delle tradizioni, dei beni archeologici, storici, artistici e monumentali.

3) Ammontare dell'agevolazione e investimenti ammissibili

3.1. Per i finanziamenti indiretti, perfezionati con gli enti creditizi convenzionati con l'IRFIS-FinSicilia S.p.A. concessi entro il limite massimo del 75% dell'investimento ammissibile, al netto dell'eventuale quota di intervento da parte dell'autorità pubblica, l'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi, pari al 60% del tasso applicato all'operazione, concesso nei limiti comunitari previsti per gli "aiuti de minimis", secondo le modalità di cui al successivo punto 5.

3.2. Per i finanziamenti diretti, concessi dall'IRFIS-FinSicilia S.p.A. a valore sulle specifiche disponibilità del Fondo unico a gestione separata, entro i limiti comunitari previsti per gli "aiuti de minimis", l'importo concedibile non potrà comunque superare € 2.000.000,00, nel limite massimo del 75% dell'investimento ammissibile, al netto dell'eventuale intervento da parte dell'autorità pubblica.

3.3. Gli investimenti ammissibili sono quelli necessari per la realizzazione delle opere come previsti dal capitolato e dalle sue eventuali successive modifiche, limitatamente alla quota a carico del beneficiario.

Le opere relative devono essere iniziate in data non antecedente ai due anni prima della presentazione della domanda di finanziamento.

4) Durata e modalità di erogazione

I finanziamenti diretti e indiretti hanno una durata massima di quindici anni, ivi compreso un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore al tempo necessario alla realizzazione dell'opera sino al collaudo, comunque non superiore ad anni quattro.

L'erogazione del finanziamento diretto ed indiretto avverrà sulla base di stati di avanzamento delle opere finanziate certificati dalla direzione dei lavori.

5) Tassi di interesse e misura del contributo

Il tasso di interesse applicato dall'IRFIS-FinSicilia S.p.A. per i finanziamenti concessi direttamente a valore sul Fondo unico citato ovvero l'entità del contributo in c/interessi erogabile a fronte dei finanziamenti concessi dagli enti creditizi convenzionati con all'IRFIS-FinSicilia S.p.A. saranno determinati sulla base dei criteri previsti dall'art. 16, lett. c), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche e integrazioni.

6) Presentazione dell'istanza e documentazione da allegare

6.1. Le istanze per l'ottenimento dei prestiti dovranno essere inoltrate dalle imprese in possesso dei requisiti di legge solo successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

6.2. Le istanze redatte in carta semplice dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata contestualmente all'ente creditizio interessato, convenzionato con l'IRFIS-FinSicilia e per conoscenza all'IRFIS-FinSicilia S.p.A.

6.3. Le istanze a valore direttamente sul fondo unico di cui all'art. 11 comma 56 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, vanno presentate solamente all'IRFIS-FinSicilia S.p.A.

6.4. Le istanze inviate agli enti creditizi convenzionati o all'Irfis dovranno essere corredate da:

a) un programma dettagliato dell'opera di pubblica utilità da realizzare, contenente l'accordo di cooperazione sottoscritto con le autorità pubbliche e della eventuale quota di intervento da parte dell'autorità pubblica, dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione, e dovrà essere corredata da tutti gli elementi necessari per consentire una completa valutazione sotto il profilo tecnico, economico e finanziario;

b) bilanci degli ultimi due esercizi contenenti gli estremi di deposito presso l'ufficio registro delle imprese competente, ed una situazione contabile a data non antecedente di oltre 60 giorni a quella della domanda di concessione del finanziamento;

c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

d) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con vigenza e annotazione "antimafia";

e) certificato di iscrizione rilasciato dall'I.N.P.S. ai fini contributivi dal quale risulti il numero dei dipendenti occupati ovvero nel caso di inesistenza di dipendenti, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, in tale senso, dal legale rappresentante.

f) computo metrico estimativo per le opere edili, gli impianti, le attrezzature, oggetto dell'investimento;

g) indicazione delle eventuali garanzie reali ove acquisibili, comprendenti la documentazione legale, catastale e urbanistica dei cespiti immobiliari offerti in garanzia;

h) indicazione di eventuali garanzie integrative offerte (persone, beni, fidi, fidejussioni, ecc.);

i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante attestante l'inesistenza di procedure concorsuali;

j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante di eventuale appartenenza a gruppi societari;

k) situazione patrimoniale personale dei soci con allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

7) Istruttoria delle istanze da parte degli enti creditizi

7.1. Acquisita l'istanza, l'ente creditizio procederà, entro 60 giorni, alla relativa istruttoria richiedendo entro lo stesso termine, se del caso, l'ulteriore documentazione che riterrà opportuno. Il termine di 60 giorni concesso all'ente creditizio per la definizione dell'istruttoria decorrerà, comunque, dalla data di completamento della documentazione richiesta.

7.2. Ultimata l'istruttoria con esito positivo, ciascun ente creditizio, al fine di ottenere un parere sull'ammissibilità a contributo dell'istanza, trasmetterà all'IRFIS-FinSicilia S.p.A. copia del provvedimento deliberativo unitamente ad una dettagliata relazione d'ufficio dimostrativa dell'esistenza dei requisiti di legge previsti in capo al richiedente, nonché di tutti gli altri elementi di valutazione dell'iniziativa per la quale è richiesto il finanziamento, specificando la misura del contributo che dovrà essere posto a carico del fondo unico per l'intera durata dell'operazione.

7.3. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. verificata l'esistenza dei requisiti di legge e preso atto delle valutazioni espresse dall'ente creditizio concedente circa la validità dell'iniziativa, comunicherà il proprio parere sul perfezionamento dell'operazione in funzione, anche, della disponibilità finanziaria del fondo, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto deliberativo, anche a mezzo posta certificata.

7.4. Ottenuto il parere di cui sopra l'ente creditizio procederà al perfezionamento contrattuale dell'operazione di finanziamento e ne trasmetterà copia all'IRFIS-FinSicilia S.p.A. che delibererà la concessione.

sione del contributo in conto interessi a carico del fondo unico a gestione separata presso IRFIS-FinSicilia S.p.A.

7.5. Al contratto dovrà essere allegato il piano di rimborso del finanziamento concesso con l'indicazione per ogni semestralità della quota di contributo, a carico del fondo unico, determinata con i criteri di cui al precedente punto 5.

7.6. L'ente creditizio potrà richiedere all'impresa il rimborso delle spese sostenute per l'istruttoria tecnica della domanda.

Gli eventuali oneri fiscali attinenti all'atto di finanziamento saranno interamente a carico dell'impresa.

7.7. Entro il mese successivo a quello previsto per l'ultimazione dell'istruttoria gli enti creditizi trasmetteranno all'IRFIS-FinSicilia S.p.A. l'elenco delle domande nelle quali è stata completata l'istruttoria con esito negativo.

7.8. I termini di cui al punto 7.1. si applicano anche alle istanze presentate all'IRFIS-FinSicilia S.p.A. a valere sulle specifiche disponibilità del fondo unico a gestione separata, di cui all'art. 11, comma 56, della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26.

8) Erogazione del contributo in conto interessi

8.1. I contributi in conto interessi determinati sulla base del piano di ammortamento allegato al contratto del finanziamento saranno erogati direttamente in favore dell'ente creditizio interessato che li corrisponderà all'impresa beneficiaria in regola con i pagamenti.

8.2. Durante il periodo di ammortamento, agli enti creditizi concedenti è fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione all'IRFIS-FinSicilia S.p.A. dell'eventuale verificarsi di eventi ostativi al mantenimento delle agevolazioni concesse e di cui siano venuti a conoscenza fra i quali in particolare:

- mancata attuazione totale o parziale del programma d'investimenti finanziato;
- cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria per qualsiasi causa;
- anticipata risoluzione del finanziamento concesso;
- impedimenti derivanti dalla normativa in materia di antimafia;
- inizio di procedure concorsuali ovvero emissione di provvedimenti restrittivi in ordine a regimi di gestione controllata, giudiziaria e straordinaria;
- mancato rispetto delle norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui alla legge n. 300/70;
- revoca della concessione inerente all'opera finanziata oggetto dell'intervento.

8.3. I contributi in conto interessi eventualmente percepiti indebitamente a causa di false dichiarazioni o di violazioni di legge da parte della impresa beneficiaria dovranno essere restituiti dall'impresa stessa società all'IRFIS-FinSicilia S.p.A., maggiorati dagli interessi calcolati al tasso di riferimento fissato al momento della stipula dell'atto di finanziamento.

9) Istruttoria, stipula ed erogazione del finanziamento concesso direttamente sul Fondo unico a gestione separata

9.1. Una volta completata l'istruttoria e intervenuta la delibera di concessione del finanziamento, IRFIS-FinSicilia, compatibilmente con le disponibilità del fondo, procederà senza indugio con la stipula del relativo contratto, che conterrà il piano di ammortamento a tasso agevolato.

9.2. Verificati gli adempimenti contrattuali e le condizioni di legge, anche in materia di antimafia, IRFIS-FinSicilia procederà con l'erogazione del finanziamento sulla base di stati di avanzamento lavori come da precedente art.4.

9.3. Durante il periodo di ammortamento, ai beneficiari è fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione all'IRFIS-FinSicilia S.p.A. dell'eventuale verificarsi di eventi ostativi al mantenimento del finanziamento concesso, fra i quali quelli indicati nel precedente punto 8.2 e 10.3, cui si fa espresso rinvio e che devono intendersi qui ripetuti e trascritti.

9.4. Il finanziamento eventualmente percepito indebitamente a causa di false dichiarazioni o di violazioni di legge da parte della impresa beneficiaria dovrà essere restituito con immediata decadenza dal beneficio del termine e restituzione del capitale a scadere, maggiorato dagli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente al momento della stipula dell'atto di finanziamento.

10) Anticipata estinzione del finanziamento concesso dagli enti creditizi convenzionati e dall'IRFIS-FinSicilia

10.1. In caso di volontaria estinzione anticipata del prestito, o di cessazione definitiva dell'attività da parte dell'impresa beneficiaria, per qualsiasi ragione, anche a seguito di procedure concorsuali:

- nel finanziamento indiretto concesso da enti creditizi convenzionati, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a parti-

re dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione di fallimento o omologazione del concordato.

- nel finanziamento diretto concesso dall'IRFIS-FinSicilia, l'impresa beneficiaria sarà tenuta all'immediata restituzione del capitale ancora a scadere per effetto di decadenza dal beneficio del termine, nonché degli altri eventuali oneri contrattualmente previsti.

10.2. In caso di anticipata estinzione parziale dell'operazione di finanziamento indiretto il contributo in conto interessi sarà erogato proporzionalmente alla parte residua del finanziamento.

10.3. La cessazione della contribuzione per i finanziamenti indiretti, o la decadenza dal beneficio del termine del finanziamento diretto, potrà essere disposta anche dall'IRFIS-FinSicilia S.p.A. ove venga a conoscenza che da parte dell'impresa beneficiaria non siano osservate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui alla legge n. 300/70, nonché di ogni altra causa che ne motivi estinzione.

(2013.16.947)120

DECRETO PRESIDENZIALE 9 aprile 2013.

Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Sant'Agata di Militello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;

Vista la nota, prot. n. 6923 del 19 febbraio 2013, acquisita il 20 marzo 2013 al prot. n. 4770/AL, con la quale il segretario generale di Sant'Agata di Militello ha comunicato che il sindaco, dott. Bruno Mancuso, con nota prot. n. 6922 del 19 marzo 2013, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;

Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n.16, così come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;

Visto l'art. 55 del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;